

## **Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982**

### **Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 5 agosto 1982, n. L 230**

**Entrata in vigore l'8 luglio 1982**

**Termine di recepimento: 8 gennaio 1984**

**Direttiva recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.**

---

#### **Il Consiglio delle Comunità europee,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità, stabiliti nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 e del 17 maggio 1977, in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente;

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità, stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in particolare il principio secondo cui la migliore politica consiste nell'evitare sin dall'inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione;

considerando che è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE;

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché la tutela della popolazione e dell'ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all'origine di incidenti rilevanti; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere, con gravi conseguenze per i lavoratori più in generale per la popolazione e l'ambiente;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che, in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze;

considerando che la formazione e l'informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell'eventualità di tali incidenti;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose, è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze

considerando che l'opportunità di prevedere, per le persone che potrebbero subire all'esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante, un'adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata;

considerando che, onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti, è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio;

considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del Mercato Comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità mirante a realizzare uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell'ambiente e della sicurezza e della salute sul posto di lavoro; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato poteri d'azione all'uopo richiesti, si deve ricorrere all'articolo 235 del trattato,

**ha adottato la presente direttiva:**

## **Articolo 1**

1. La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) attività industriale:

- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;

- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante:

- chiunque sia responsabile di un'attività industriale;

c) incidente rilevante:

- un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo, connesso a uno sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

- per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV;

- per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

## **Articolo 2**

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva:

1. gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi,
2. le installazioni militari,
3. le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
4. le attività estrattive e altre attività minerarie,
5. gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie, a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, per tutte le attività industriali definite all'articolo 1, il fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

## **Articolo 4**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all'autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione di misure di

sicurezza appropriate, all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza, delle persone che lavorano in sito.

## **Articolo 5**

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all'articolo 7:

- qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato, come:

- sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata,

- prodotti della fabbricazione,

- sottoprodotti, oppure

- residui,

- o qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

La notifica deve contenere i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III:

- dati e informazioni elencati nell'allegato V;

- fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire;

- quantità (ordine di grandezza)

- comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

- forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

- eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti:

- loro ubicazione, condizioni meteorologiche ivi dominanti e fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

- numero massimo di persone che lavorano in loco e segnatamente di quelle esposte al rischio;

- descrizione generale dei processi tecnologici;

- descrizione delle parti dell'impianto importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonché descrizione delle misure di prevenzione previste;

- misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante:

- piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

- qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire loro di elaborare piani di emergenza all'esterno dello stabilimento conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;

- nome della persona e del suo sostituto o dell'ufficio qualificato, competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all'articolo 7.

2. Per i nuovi impianti la notifica di cui al paragrafo 1 deve essere trasmessa alle autorità competenti entro un termine ragionevole, prima che l'attività industriale sia intrapresa.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente per tener conto delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi.

4. Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze, fissate negli allegati II o III, secondo i casi, sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante fornisca la quantità d'informazioni richiesta per la notifica di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 7, tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono pertanto maggiori.

## **Articolo 6**

In caso di modifica di un'attività industriale che potrebbe avere implicazioni importanti per i rischi di incidenti, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché il fabbricante:

- proceda ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4;

- informi preventivamente, se necessario, le autorità competenti di cui all'articolo 7 di tale modifica per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all'articolo 5.

## **Articolo 7**

1. Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, ferma restando

la responsabilità del fabbricante:

- di ricevere la notifica di cui all'articolo 5, nonché l'informazione di cui all'articolo 6, secondo trattino;

- di esaminare le informazioni fornite;

- di vigilare affinché sia approntato un piano di emergenza e di intervento da applicare all'esterno dell'impianto la cui attività industriale sia stata notificata;

e, se necessario,

- di chiedere informazioni complementari;

- di assicurare che il fabbricante prenda le misure più appropriate per quanto riguarda le varie operazioni dell'attività industriale notificata, allo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze.

2. Le autorità competenti organizzano, nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata.

## **Articolo 8**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate, senza che debbano farne richiesta, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Le informazioni sono ripetute e aggiornate ad intervalli adeguati. Esse devono anche essere rese pubblicamente disponibili.

Tali informazioni contengono quanto indicato nell'allegato VII.

2. Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base delle consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.

## **Articolo 9**

1. La presente direttiva si applica sia alle nuove attività industriali sia a quelle esistenti.

2. Sono assimilate alle nuove attività industriali tutte le modifiche apportate ad un'attività industriale esistente che possano seriamente implicare il rischio di incidenti rilevanti.

3. Per le attività industriali esistenti la presente direttiva si applica entro l'8 gennaio 1985.

Tuttavia, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 alle attività industriali esistenti, gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti presentino all'autorità competente, entro l'8 gennaio 1985, una dichiarazione contenente:

- nome o ragione sociale e indirizzo completo,

- sede dello stabilimento e indirizzo completo,

- nome del direttore responsabile,

- tipo di attività,

- tipi di produzione o di deposito,

- indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell'allegato II o III.

4. Inoltre, gli Stati membri vigilano affinché, entro l'8 luglio 1989, i fabbricanti completino la dichiarazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, conformemente ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 5. I fabbricanti sono tenuti, di norma, a trasmettere detta dichiarazione complementare all'autorità competente; tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di non rendere obbligatoria per i fabbricanti la trasmissione di tale dichiarazione complementare; in tal caso quest'ultima è comunicata all'autorità

competente dietro sua richiesta esplicita.

## **Articolo 10**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante sia tenuto:

a) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all'articolo 7;

b) a comunicare loro non appena noti:

- le circostanze dell'incidente;

- le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d);

- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;

- i provvedimenti di emergenza adottati;

c) ad informarle delle misure previste per:

- rimediare agli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine;

- per evitare che esso si riproduca.

2. Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di:

a) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine;

b) raccogliere, quando sia possibile, le informazioni necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente rilevante e formulare eventualmente raccomandazioni.

## **Articolo 11**

1. Gli Stati membri informano appena possibile la Commissione sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio e le comunicano, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri designano alla Commissione il servizio che potrebbe disporre di informazioni pertinenti relative agli incidenti rilevanti e che può consigliare le autorità competenti degli altri Stati membri che devono intervenire nel caso di un tale incidente.

3. Gli Stati membri possono segnalare alla Commissione ogni sostanza che, a loro parere, dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III e tutte le misure da essi eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

## **Articolo 12**

La Commissione costituisce e tiene a disposizione degli Stati membri un registro degli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, compresa l'analisi delle cause di tali incidenti, le esperienze acquisite e le misure adottate, al fine di consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni a scopo di prevenzione.

## **Articolo 13**

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti, in applicazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12, e dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 11, possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste.

2. La presente direttiva non osta tuttavia a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva.

3. La Commissione, così come i suoi funzionari ed agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva. Lo stesso dicasi dei funzionari ed agenti delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le informazioni ricevute dalla Commissione.

Tuttavia tali informazioni potranno essere fornite

- nel caso degli articoli 12 e 18,

- quando uno Stato membro effettua o autorizza la pubblicazione di informazioni che lo riguardano.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano alla pubblicazione da parte della Commissione di informazioni statistiche generali o di informazioni concernenti la sicurezza in cui non figurino indicazioni sulle singole imprese o associazioni di imprese e che non mettano in questione il segreto industriale.

## **Articolo 14**

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

## **Articolo 15**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, è istituito un Comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico, in appresso denominato Comitato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

## **Articolo 16**

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è adito dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da prendere. Il Comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il suo presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di sessantadue



voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure se esse sono conformi al parere del Comitato.

b) In caso di non conformità di dette misure al parere del Comitato ovvero in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato nel termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

### **Articolo 17**

La presente direttiva non limita la facoltà degli Stati membri di applicare o adottare misure amministrative o legislative che garantiscano una tutela dell'uomo e dell'ambiente più ampia di quella derivante dalle disposizioni della presente direttiva.

### **Articolo 18**

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.

Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

### **Articolo 19**

Entro l'8 gennaio 1986 il Consiglio, su proposta della Commissione, procede alla revisione degli allegati I, II e III.

### **Articolo 20**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre l'8 gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### **Articolo 21**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

**Per il Consiglio**

**il presidente**

**F. Aerts**

## **Allegato I**

### **Impianti industriali contemplati dall'articolo 1**

**1. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:**

- alchiazione
- amminazione con ammoniaca
- carbonilazione
- condensazione
- deidrogenazione
- esterificazione
- alogenazione e produzione di alogeni
- idrogenazione
- idrolisi
- ossidazione
- polimerizzazione
- solfonazione
- desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
- nitratura e fabbricazione di derivati azotati
- fabbricazione di derivati fosforati
- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
- distillazione
- estrazione
- solubilizzazione

- miscelazione.

**2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio dei prodotti petroliferi.**

**3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.**

**4. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.**

**5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.**

**6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante elettricità.**

## **Allegato II**

**Deposito diverso da quello delle sostanze elencate nell'allegato III connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I**

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

## **Parte I**

**Sostanze indicate (omesse)**

## **Parte II**

**Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte I (omesse)**

**Allegato III (omesso)**

**Allegato IV (omesso)**

**Allegato V**

**Dati e informazioni da fornire nel quadro della notifica di cui all'articolo 5**

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni non dovranno essere indicate.

## **1. Identificazione della sostanza**

Nome chimico

Numero cas

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

## **2. Brevi indicazioni sui rischi**

- per l'uomo:- immediati- differiti

- per l'ambiente: - immediati- differiti

## **Allegato VI**

**Informazioni che gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione in applicazione dell'articolo 11**

### **RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE**

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

#### **1. Dati generali**

data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc.:

indirizzo:

tipo di attività industriale:

## **2. Tipo di incidente rilevante**

esplosione "incendio "emissione di sostanze pericolose " sostanza (e) fuoriuscita (e)

## **3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante**

## **4. Misure d'emergenza intraprese**

## **5. Causa (e) dell'incidente rilevante**

**definita (e)(da precisare)**

**non definita(e) le informazioni saranno fornite quanto prima**

## **6. Tipo ed entità dei danni**

a) all'interno dello stabilimento

- danni alle persone \*morti feriti intossicati
- persone esposte
- danni materiali
- il pericolo persiste
- il pericolo è cessato

b) all'esterno dello stabilimento

- danni alle persone \*morti feriti intossicati
- persone esposte
- danni materiali
- pericolo per l'ambiente
- il pericolo persiste
- il pericolo è cessato

**7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).**

**Dichiarazione in merito all'articolo 8**

Gli Stati membri si consultano, nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, sulle misure che si debbono prendere per prevenire gli incidenti rilevanti che risultano da un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Nel caso di nuovi impianti, tale consultazione ha luogo entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2.

## **Allegato VII**

Informazioni che devono essere comunicate al pubblico in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1

- a) Nome della società e indirizzo.
- b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.
- c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative che recepiscono la direttiva e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
- d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.
- e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.
- f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.
- g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.
- h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.
- i) Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.
- j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.k) Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.